



Direzione Provinciale di Asti



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

Via Govone n. 9, - 14100 Asti

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE

tra

Tribunale Ordinario di Asti, rappresentato dal Presidente Vicario Dott. Paolo Rampini

e

Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Asti, rappresentata dal Direttore Provinciale Dott. Rocco Romanella

PREMESSO

- che il Tribunale di Asti in base alla normativa vigente (articoli 10, 16, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, art. 73 e 27 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 10 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) è tenuto all'invio di tutti gli atti soggetti a registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- che ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115 è stabilito che: *“Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche”*;
- che sinora tali invii sono stati eseguiti ai sensi e per gli effetti della normativa tributaria vigente (vedasi artt. 10, 13, 59 e 60 del TUR — D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) mediante trasmissione di copia conforme cartacea dei singoli atti, determinando un notevole dispendio in termini di risorse materiali ed umane;
- che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

- che il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 detta, all'articolo 16-undecies, le modalità dell'attestazione di conformità nell'ambito della Giustizia Digitale;
- che il Tribunale settore Civile utilizza gli applicativi SICID e SIECIC relativi al Processo Civile Telematico i quali consentono di ottenere sia il duplicato informatico avente il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico dal cui sono tratti, sia la copia informatica ottenuta per estrazione dal fascicolo informatico;
- che nel settore penale la copia telematica anche per immagine estratta dal fascicolo informatico degli atti processuali di natura penale può esser, dal dipendente del tribunale, munita di attestazione di conformità;
- che l'utilizzo della eventuale accertanda possibilità di trasferimento degli atti con modalità interamente integrata con sistemi in uso nei rispettivi uffici è obiettivo primario stante l'interesse delle Parti di accelerare l'iter della registrazione dei documenti, mediante sostituzione dei supporti cartacei impiegati con documenti informatici già dalla fase di predisposizione degli atti giudiziari, sino alla loro restituzione a registrazione avvenuta;
- che la ricezione degli atti in modalità telematica permetterebbe all'Agenzia delle Entrate di evitare la formazione del fascicolo cartaceo e la conseguente gestione dell'archivio e dello scarto;
- che in forza del presente protocollo, al fine della completa digitalizzazione e trasferimento degli atti da un ufficio all'altro con esclusivo utilizzo delle piattaforme informatiche in uso alle rispettive organizzazioni, si conviene di attivare una fase sperimentale, da avviarsi con decorrenza 01/09/2024 e con termine il 28/02/2025;
- che l'invio telematico a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) degli atti soggetti a registrazione e la restituzione degli stessi tramite canale telematico (PEC), sarebbe, sin da subito, modalità che consentirebbe, una migliore gestione dei flussi ed un risparmio in termini di risorse materiali e personali e una contemporanea verifica della validità del sistema informatico nella gestione dell'iter;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1— OGGETTO

Il Protocollo ha come oggetto la disciplina dell'invio degli atti e provvedimenti (in materia penale, civile, di volontaria giurisdizione, fallimentare, di esecuzioni mobiliari ed immobiliari) emanati dal Tribunale di Asti da sottoporre all'Agenzia delle Entrate per la registrazione mediante l'utilizzo

dell'invio integrato con l'uso delle rispettive piattaforme di gestione degli atti e, in fase sperimentale, con l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, di cui i due Uffici sono titolari.

All'uopo, durante la fase sperimentale, il Tribunale di Asti provvederà ad informare la DGSIA (ora DID) circa la necessità di attivare/implementare il sistema di trasmissione integrata con le piattaforme in uso, al fine di consentire l'invio degli atti soggetti a registrazione in modalità totalmente telematica.

ARTICOLO 2 — DURATA

Il presente Protocollo ha valore a far data dal **01/09/2024** e ha durata fino al **31/12/2025** con rinnovo automatico per ciascun anno solare successivo e salva la facoltà di recesso in capo a ciascuna delle parti, da comunicare ameno quindici giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 3 — INDIVIDUAZIONE CASELLE PEC

Il Tribunale di Asti utilizza per l'invio degli atti le seguenti caselle PEC:

contenziosocivile.tribunale.asti@giustiziacert.it

lavoro.tribunale.asti@giustiziacert.it

esecuzioni.immobiliarimobiliari.tribunale.asti@giustiziacert.it

fallimentare.tribunale.asti@giustiziacert.it

volgiurisdizione.tribunale.asti@giustiziacert.it

depositoattipenali.tribunale.asti@giustiziacert.it

L'Agenzia delle Entrate restituisce alle Cancellerie, tramite PEC dalla casella dp.asti@pce.agenziaentrate.it

Le caselle di posta utilizzate possono essere modificate, aggiunte o sostituite da entrambi gli uffici, previa comunicazione alla controparte.

FASE SPERIMENTALE:

ARTICOLO 4 — MODALITA' DI INVIO

Il Tribunale di Asti assume l'obbligo di specificare nell'oggetto della PEC la tipologia di atto ed invia tutto quanto già trasmesso ordinariamente in cartaceo con la copia stampa del repertorio.

Saranno, con atto integrativo, individuati i rispettivi codici di trasmissione ed ogni altro differente elemento che permetterà agli uffici la corretta e immediata individuazione dell'atto trasmesso. L'Agenzia delle Entrate, a conferma dell'avvenuto espletamento dei propri adempimenti, invia l'elenco degli atti registrati o prenotati a ruolo all'Autorità giudiziaria e le relative note di registrazione/prenotazione a ruolo.

Al fine di attuare e favorire lo scambio di informazioni di cui ai punti precedenti le Parti individuano i rispettivi referenti per l'attuazione del Protocollo.

ARTICOLO 5 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente protocollo implica un trattamento di dati personali – ed in particolare dati giudiziari – di persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del protocollo sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto

Asti, 26 luglio 2024

Tribunale Ordinario di Asti
Il Presidente Vicario
(Paolo Rampini)

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Provinciale di Asti
(Rocco Romanella)